



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ORDINANZA N. 421 DEL 29 APR. 2016

RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO ALLA “NUOVA COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI DI VENEZIA SOC. COOP.” DELL’ATTIVITA’ DI FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO DI CUI ALL’ART. 17, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N° 84/1994. PERIODO 1 MAGGIO 2016 - 30 APRILE 2020.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n.84, che disciplina l'esercizio di attività di impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo;

VISTO il Decreto 1 ottobre 2012 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l’esito della procedura concorsuale ad evidenza pubblica europea di cui al bando di gara pubblicato il 21 dicembre 2011 e concernente l’*“Individuazione dell’impresa da autorizzare alla fornitura, in via esclusiva, di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Legge 28 gennaio 1994, n° 84 per il quadriennio 2012-2016”*;

VISTA la deliberazione n° 16/2011 del Comitato Portuale riunitosi in data 17 novembre 2011;

CONSIDERATO che nell’ambito del bando di gara pubblicato il 21 dicembre è prevista la facoltà, da parte dell’Autorità Portuale di Venezia, di rinnovare, a scadenza, l’autorizzazione per ulteriori quattro anni (paragrafo 2.2 pag. 1);

TENUTO CONTO degli esiti della verifica complessiva in merito alla sussistenza, in capo al soggetto attualmente autorizzato, dei requisiti giuridico-





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

morali e dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dal bando nonché degli esiti della verifica relativa al livello qualitativo e quantitativo del servizio di fornitura di lavoro temporaneo secondo quanto previsto dall'art. 4 del vigente *"Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Venezia"*;

VISTA l'Ordinanza n° 365/2012 concernente il *"Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel Porto di Venezia"* - allegato "A";

VISTA l'Ordinanza n° 397/2014 concernente il *"Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel Porto di Venezia. Aggiornamento dell'allegato "B" dell'ord. n° 365 del 30 aprile 2012"*;

TENUTO CONTO del parere favorevole della Commissione Consultiva Locale, espresso nella riunione del 26/04/2016;

TENUTO CONTO del parere favorevole del Comitato Portuale, espresso nella riunione del 28/04/2016.

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI:

ORDINA

Articolo 1.

A far data dal 1 maggio 2016 viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di fornitura, in via esclusiva, di lavoro portuale temporaneo di cui all'art. 17, comma 2, Legge n° 84/1994 alla società Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop., per il periodo 1 maggio 2016 - 30 aprile 2020.

Articolo 2.

La società di cui all'art. 1, in qualità di impresa fornitrice di lavoro portuale temporaneo, e le imprese portuali autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali e servizi specialistici, complementari e accessori ai sensi dell'art. 16 L. 84/94, in qualità di imprese utilizzatrici, sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dal vigente *"Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Venezia"* di cui all'allegato "A" della presente Ordinanza.



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Articolo 3.

Le imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 L. 84/94 allo svolgimento di operazioni portuali e servizi specialistici, complementari e accessori, che si avvalgono delle prestazioni fornite dall'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17, comma 2, sono tenute a corrispondere per tali prestazioni i corrispettivi indicati nel tariffario di cui all'allegato "B" della presente Ordinanza, per formarne parte integrante, salvo diversi accordi di natura pattizia che facciano parte della normale libera contrattazione commerciale, purché nel rispetto delle regole di concorrenza e di equità di trattamento.

Articolo 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 hanno efficacia a decorrere dal 01 maggio 2016.

Venezia, 29.04.2016

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Costa

Allegato A: "Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Venezia" (come da ord. APV 365/2012)

Allegato B: Tariffario (come da ultima ord. APV 397/2014)



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Allegato "A" all'Ordinanza n° 21 del 29.04.2016

Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Venezia

1. Definizioni.

Autorità: l'Autorità Portuale di Venezia;

Legge: la legge di riordino della legislazione in materia portuale 28 gennaio 1994, n° 84, e s.m.i.;

Delimitazione territoriale: l'ambito portuale compreso nella circoscrizione territoriale individuata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione con decreto in data 6 aprile 1994, destinata allo svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari e accessori resi dai soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 16 e/o 18 della Legge n° 84/1994;

Operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, la movimentazione ed il deposito delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale, da parte delle imprese autorizzate;

Servizi specialistici, complementari e accessori: le attività consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta dei soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali (art. 2, comma 1, D.M. n° 132/2001 del 6 febbraio 2001);

Ciclo delle operazioni portuali: l'insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge, o espletate, organizzate e gestite in virtù della titolarità di una concessione demaniale marittima di aree e banchine rilasciate alle stesse imprese ai sensi dell'art. 18 della legge, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzata al passaggio del carico o di parte di esso da una nave all'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa (art. 2, comma 2, D.M. n° 132/2001 del 6 febbraio 2001);

Autorizzazione: l'autorizzazione ex art. 17, comma 2, della legge rilasciata dall'Autorità all'impresa fornitrice di lavoro portuale temporaneo;

Impresa fornitrice: l'impresa autorizzata dall'Autorità, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge, a fornire lavoro portuale temporaneo;

Imprese utilizzatrici: le imprese portuali autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari e accessori;

Prestazioni di lavoro temporaneo: prestazioni lavorative rese da uno o più lavoratori temporanei avviati dall'impresa fornitrice su richiesta dell'impresa utilizzatrice e sottoposti al controllo, organizzazione e direzione dell'impresa utilizzatrice per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo dell'impresa medesima;

Lavoratore portuale temporaneo: il lavoratore alle dirette dipendenze dell'impresa fornitrice autorizzata dall'Autorità o utilizzato dall'impresa fornitrice ai sensi dell'art. 17 della legge;



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Tariffe: i compensi per le prestazioni di lavoro temporaneo rese dall'impresa fornitrice alle imprese utilizzatrici, determinate sulla base degli elementi indicati nel presente Regolamento.

2. Oggetto.

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 17 della Legge n° 84/1994, le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Venezia e gli adempimenti connessi, il controllo delle attività effettuate dal soggetto autorizzato, la verifica dell'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti dei soggetti richiedenti e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati, nonché ogni altra disposizione regolamentare occorrente a disciplinare la materia.

3. Soggetti interessati.

Le norme seguenti sono rivolte a tutti i soggetti interessati alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Venezia, al soggetto a ciò autorizzato a seguito di apposita gara ad evidenza pubblica europea, ai soggetti autorizzati all'esercizio di operazioni portuali e/o servizi specialistici, complementari e accessori ed a tutti quei soggetti pubblici con compiti di vigilanza e controllo ai sensi delle norme vigenti.

4. Durata dell'autorizzazione.

L'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Portuale di Venezia ai sensi dell'art. 17 della Legge n° 84/1994 ha durata pari ad anni 4 (quattro) decorrenti dal suo rilascio.

Il soggetto al quale è rilasciata l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, individuato con apposito procedimento concorsuale promosso dall'Autorità portuale di Venezia, non può svolgere attività imprenditoriali diverse da quelle indicate in autorizzazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge n° 84/1994 e dell'art. 4, comma 3, del D.M. n° 132/2001 del 6 febbraio 2001.

La fornitura di lavoro portuale temporaneo prevede l'accoglimento delle richieste di lavoratori ricevute dalle imprese utilizzatrici, garantendo la parità di trattamento nei confronti di tutte le imprese portuali richiedenti, anche attraverso il ricorso alle imprese di somministrazione di lavoro temporaneo di cui all'art. 17, comma 6, della Legge n° 84/1994, come integrato dall'art. 86, comma 5, del D. Lgs. n° 276/2003. Una volta esaurito il personale alle proprie dirette dipendenze, il piano di chiamata dell'impresa fornitrice dovrà prevedere l'utilizzo di lavoratori provenienti dai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti ai sensi del D. Lgs. n° 276/2003, debitamente formati ed iscritti in apposito registro tenuto presso l'Autorità Portuale di Venezia.

Ferme restando le attività di vigilanza e controllo di cui al successivo art. 11, durante l'intera durata dell'autorizzazione l'Autorità Portuale procederà ad una verifica complessiva con cadenza annuale che tenga conto del livello qualitativo e quantitativo del servizio di fornitura di lavoro temporaneo, del rispetto del piano sulla formazione del personale redatto annualmente, entro il primo bimestre d'esercizio, tenendo conto delle effettive



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

esigenze espresse dalle imprese utilizzatrici, e contenente i relativi criteri e l'indicazione dell'investimento previsto per ciascun addetto, nonché della gestione economico-finanziaria dell'impresa autorizzata.

5. Organico.

L'organico operativo dell'impresa fornitrice di lavoro temporaneo viene determinato con cadenza annuale dall'Autorità Portuale previa delibera del Comitato Portuale e sentita la Commissione Consultiva; la dotazione organica viene individuata in rapporto alle effettive esigenze della attività svolte, sulla base della media degli avviamenti erogati nell'ultimo periodo e delle previsioni di avviamento comunicate dalle imprese utilizzatrici per l'anno successivo, come previsto dall'art. 17, comma 14, della Legge n° 84/1994, dalla direttiva 5 agosto 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti diramata con circolare ministeriale prot. M_TRA/PORTI/10445 del 27 settembre 2008 nonché dall'Ordinanza A.P. n° 144/2002.

In sede di prima applicazione l'organico operativo dell'impresa fornitrice viene fissato in 120 unità, orientato alla massima flessibilità di impiego. In funzione delle verifiche di mercato l'impresa fornitrice è tenuta ad adeguare il proprio organico operativo sulla base delle rideterminazioni deliberate dal Comitato Portuale.

Eventuali modifiche del predetto organico, qualora se ne ravvisi l'esigenza, debbono essere approvate dall'Autorità Portuale, previa deliberazione del Comitato Portuale e sentita la Commissione Consultiva Locale. Non sono consentite assunzioni automatiche di nuovo personale, ancorché rientranti all'interno del numero massimo predeterminato annualmente con delibera del Comitato Portuale e destinate a copertura di vacanze nell'organico, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Portuale di Venezia.

L'impresa fornitrice adotta modelli organizzativi e di avviamento al lavoro tali da garantire la massima flessibilità di impiego dei lavoratori e di evitare, o quanto meno ridurre al minimo, le giornate di mancato avviamento.

6. Avviamento al lavoro temporaneo.

L'impresa fornitrice avvia i lavoratori temporanei alle imprese utilizzatrici in base alle richieste di queste ultime ed al contratto di fornitura di lavoro temporaneo con esse sottoscritto.

I lavoratori avviati svolgono la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell'impresa utilizzatrice.

Le richieste sono soddisfatte alla luce dei principi di trasparenza ed imparzialità, rispettando di massima i seguenti criteri:

- a) l'ordine e l'orario di presentazione delle richieste;
- b) in proporzione al numero di giornate richieste dalle imprese utilizzatrici;
- c) l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa utilizzatrice.

In attesa dell'entrata in produzione dell'applicativo informatico LogIS appositamente creato, la richiesta di lavoro temporaneo da parte delle imprese utilizzatrici così come il singolo



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

avviamento nominativo erogato dall'impresa fornitrice vanno redatte in forma scritta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa utilizzatrice o da un suo delegato e devono contenere i seguenti elementi:

- il numero dei lavoratori richiesti ed il turno di lavoro;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;
- la data, il luogo, l'orario.

In sede di prima applicazione il piano di chiamata e avviamento al lavoro da parte dell'impresa fornitrice dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- ✓ ordinazione dei turni di lavoro feriali da martedì a venerdì, entro le ore 16.00 del giorno immediatamente precedente;
- ✓ ordinazione dei turni di lavoro del sabato, entro le ore 16.00 del venerdì;
- ✓ ordinazione dei turni di lavoro della domenica e del lunedì, entro le ore 11.00 del sabato immediatamente precedente;
- ✓ ordinazione dei turni di lavoro nei giorni festivi, entro le ore 11.00 del giorno feriale immediatamente precedente;
- ✓ chiamata unica giornaliera alle ore 07.15;
- ✓ turni di lavoro (sei ore o otto ore):
 - 08.00 – 14.00
 - 14.00 – 20.00
 - 20.00 – 02.00
 - 02.00 – 08.00
 - 08.00 – 17.00

Eventuali turni in orari differenti da quelli sopra indicati ed il relativo corrispettivo saranno concordati tra le parti.

L'impresa fornitrice non deve concedere contemporaneamente ferie e/o permessi ad un numero di lavoratori superiore ad un quarto dell'organico per ogni singola specializzazione e comunque tale da pregiudicare le esigenze operative delle imprese utilizzatrici.

L'impresa fornitrice deve mantenere costantemente aggiornati i ruoli dei lavoratori portuali indicando, tra l'altro, per ciascun lavoratore l'impresa utilizzatrice, il tipo di chiamata, le giornate complessive di avviamento e mancato avviamento dall'inizio dell'anno. Tali documenti vengono tenuti a disposizione dell'Autorità Portuale per gli accertamenti di legge.

L'organizzazione dell'attività con annesso piano di chiamata ed avviamento al lavoro del personale dell'impresa fornitrice deve rispettare i principi contenuti nel presente Regolamento.

L'impresa fornitrice è tenuta ad avviare i lavoratori portuali temporanei sulla base delle specializzazioni richieste dalle imprese utilizzatrici.

7. Sostituzione dei lavoratori temporanei.

L'impresa fornitrice è tenuta a sostituire i lavoratori avviati al lavoro temporaneo presso le imprese utilizzatrici nei casi di malattia, infortunio, permessi ed altre assenze giustificate da esigenze improcrastinabili.



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

L'impresa utilizzatrice può chiedere la sostituzione del lavoratore temporaneo nei seguenti casi:

- manifesta incapacità in relazione alle mansioni da svolgere;
- inosservanza delle norme di legge e regolamenti relativi alla sicurezza del lavoro e delle disposizioni contenute nei documenti di sicurezza di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e di cui all'art. 4 del D. Lgs. n° 272/1999;
- danneggiamento dell'attività dell'impresa utilizzatrice;
- inosservanza delle indicazioni dettate dall'impresa utilizzatrice relative al lavoro da svolgere;
- inosservanza dell'orario di lavoro.

La richiesta di sostituzione del lavoratore temporaneo deve essere trasmessa per conoscenza all'Autorità Portuale che ha la facoltà di richiedere rapporti dettagliati agli interessati e di svolgere appositi accertamenti. In caso di contestazione del lavoratore l'impresa fornitrice, accertata la fondatezza della richiesta di sostituzione, provvede con tempestività a sostituire il lavoratore.

8. Tariffe.

Fatto salvo i casi espressamente disciplinati dal successivo art. 9, per ogni avviamento al lavoro di un lavoratore temporaneo l'impresa utilizzatrice è tenuta a corrispondere all'impresa fornitrice una tariffa che comprende retribuzioni dirette ed indirette nel rispetto del minimo inderogabile di cui al CCNL applicabile, contributi e qualunque onere di legge, la flessibilità del lavoro, la professionalità delle risorse che vengono impiegate ed ogni altra voce di costo inerente l'operatività.

La tariffa tiene anche conto dei costi per la formazione e la sicurezza, le spese generali ed amministrative.

L'Autorità Portuale, a seguito di delibera del Comitato Portuale e sentita la Commissione Consultiva Locale, approva con apposita ordinanza e rende esecutive le tariffe per la fornitura di lavoro temporaneo.

E' previsto l'adeguamento automatico alle rivalutazioni di cui al CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti nell'arco dell'intera durata della concessione.

In sede di prima applicazione la tariffa non potrà comunque essere superiore ai valori risultanti dagli esiti del procedimento di individuazione dell'impresa autorizzata ex art. 17, comma 2, così come previsto dal relativo bando di gara ad evidenza pubblica europea.

Gli eventuali costi per mancato avviamento verranno retribuiti secondo le disposizioni vigenti in materia.

9. Disdette e maggiorazioni per ordinazioni last minute.

Tenuto conto del piano di chiamata e delle modalità di richiesta del lavoratore temporaneo di cui al precedente art. 6, l'impresa che non intende utilizzare il lavoratore pur avendolo richiesto/ordinato sarà comunque tenuta al pagamento di quota parte della prestazione secondo le seguenti modalità qualora la disdetta non venga inoltrata con congruo anticipo,



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

fatto salvo eventi di eccezionale gravità o forza maggiore accertati dalle competenti Autorità:

- turni 08.00 – 14.00 e 08.00 – 17.00: addebito del 25% del costo dell'avviamento qualora la disdetta venga effettuata dopo le ore 20.00 ed entro le ore 07.00;
addebito del 50% del costo dell'avviamento qualora la disdetta venga effettuata dopo le ore 07.00;
- turno 14.00 – 20.00: nessun addebito qualora la disdetta venga effettuata entro le ore 07.00;
addebito del 25% del costo dell'avviamento qualora la disdetta venga effettuata tra le ore 07.01 e le 13.00;
addebito del 50% del costo dell'avviamento qualora la disdetta venga effettuata dopo le ore 13.00;
- turni 20.00 – 02.00 e 02.00 – 08.00: nessun addebito qualora la disdetta venga effettuata entro le ore 11.00;
addebito del 25% del costo dell'avviamento qualora la disdetta venga effettuata tra le ore 11.01 e le 19.00;
addebito del 50% del costo dell'avviamento qualora la disdetta venga effettuata dopo le ore 19.00;
- turni della domenica e festivi: le disdette comunicate dopo le ore 11 del giorno immediatamente precedente la domenica o il giorno festivo comportano l'addebito del 50% dell'avviamento.

Analogamente a quanto previsto per le richieste di avviamento ed in attesa dell'entrata in produzione dell'applicativo informatico LogIS appositamente creato, anche le eventuali disdette da parte delle imprese utilizzatrici vanno redatte in forma scritta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa utilizzatrice o da un suo delegato.

Sempre in considerazione del piano di chiamata e delle modalità di richiesta del lavoratore temporaneo di cui al precedente art. 6, l'impresa che richiede un lavoratore aggiuntivo rispetto alle ordinazioni già trasmesse alle ore 16.00 del giorno precedente sarà tenuta alla corresponsione delle seguenti maggiorazioni:

- turni 08.00 – 14.00 e 08.00 – 17.00: maggiorazione del 50% rispetto al costo dell'avviamento qualora la richiesta sia compiuta entro le ore 07.00;
- turni 14.00 – 20.00, 20.00 – 02.00 e 02.00 – 08.00: maggiorazione del 25% rispetto al costo dell'avviamento qualora la richiesta sia compiuta entro le ore 07.00; maggiorazione del



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

50% rispetto al costo dell'avviamento qualora la richiesta sia compiuta dopo le ore 11.00.

10. Doveri dei lavoratori temporanei.

Il prestatore di lavoro temporaneo deve svolgere la propria attività sotto la direzione, il controllo e secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro; quindi i lavoratori temporanei hanno gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti delle imprese presso le quali sono avviati in relazione all'organizzazione del lavoro, agli orari, alle disposizioni di servizio, alle mansioni affidate nell'ambito della qualifica assegnata nonché alle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il prestatore di lavoro temporaneo è tenuto all'osservanza dell'obbligo della timbratura del badge (titolo di accesso individuale) in entrata ed in uscita all'inizio ed al termine del proprio turno di lavoro presso i rilevatori automatici (orologi marcatempo) presso l'impresa che ne ha richiesto ed ottenuto la prestazione (ciò sia per ragioni di responsabilità in capo al datore di lavoro sia per esigenze di rilevazione della sua presenza, assenza nonché eventuale astensione dal lavoro per motivi esulanti dall'organizzazione aziendale).

In via eccezionale, in caso di mancanza del badge (titolo di accesso individuale) il prestatore di lavoro temporaneo è tenuto a comunicarlo al personale addetto alla security dei varchi d'ingresso dell'impresa utilizzatrice, che provvederà alla compilazione di apposito registro, sia in entrata che in uscita, controfirmato dal lavoratore.

Il prestatore di lavoro temporaneo è tenuto a presentarsi puntualmente, all'inizio del proprio turno di lavoro, al diretto responsabile dell'impresa utilizzatrice, così come a comunicargli, con immediatezza e in ogni caso entro l'inizio del proprio turno di lavoro, un suo eventuale ritardo.

Ferme restando le sanzioni disciplinari individuali conformi al CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei Porti cui è soggetto il prestatore di lavoro temporaneo in caso di inosservanza dei propri doveri di cui al presente articolo, si applicano i seguenti provvedimenti:

- tardiva o mancata comunicazione del ritardo:
 - a) superiore ai 30 minuti ma entro la prima ora: trattenuta del 15% sulla tariffa per il turno di riferimento;
 - b) oltre la prima ora ma entro la seconda: trattenuta del 30% sulla tariffa per il turno di riferimento;
 - c) oltre la seconda ora: non viene corrisposta la tariffa per il turno di riferimento e viene aggiunta una penale pari al 50% sulla tariffa prevista;

In caso di reiterato ritardo, di omessa timbratura, sia in entrata che in uscita, e contestuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione al personale addetto alla security dei varchi d'ingresso dell'impresa utilizzatrice ai fini della compilazione dell'apposito registro, nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo vengono applicati i provvedimenti disciplinari previsti dal vigente CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei Porti.



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

I provvedimenti disciplinari previsti dal vigente CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei Porti vengono parimenti applicati in caso di mancato e deliberato utilizzo da parte del prestatore di lavoro temporaneo dei dispositivi di protezione individuale, sia di base che specifici

11. Obblighi dell'impresa fornitrice.

L'impresa fornitrice deve:

- a) svolgere in via esclusiva le attività rivolte alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari e accessori; nessun'altra attività può essere esercitata in ambito portuale;
- b) garantire ai lavoratori, per le giornate di effettivo lavoro, l'applicazione del trattamento normativo e retributivo inderogabile determinato a livello nazionale dal CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei Porti; le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso l'impresa autorizzata si intenderanno regolate secondo le previsioni di legge;
- c) assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese utilizzatrici autorizzate che le richiedano avendone titolo ed osservare nei confronti delle stesse l'obbligo di parità di trattamento secondo quanto previsto nel presente regolamento; l'impresa fornitrice non è responsabile di sospensioni o attività dovute a causa di forza maggiore, ragioni di sicurezza secondo le previsioni di legge, astensione giustificata dal personale dal lavoro;
- d) assicurare, nelle diverse condizioni operative, un livello di produttività corrispondente a quello dell'impresa utilizzatrice;
- e) rispettare le tariffe approvate secondo il presente regolamento;
- f) provvedere prima dell'inizio dell'attività e per l'intera durata dell'autorizzazione, a stipulare con primaria compagnia di assicurazione un contratto di idonea copertura assicurativa R.C. per tutti i rischi connessi all'esplicazione della propria attività, anche verso terzi, nonché verso l'Autorità Portuale; Il massimale di assicurazione deve essere fissato in un importo non inferiore a € 2.600.000,00 rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali;
- g) ottemperare a tutte le richieste dell'Autorità Portuale finalizzate a rilevamenti statistici ed a particolari studi economici e ricerche di mercato, nonché fornire i dati riguardanti l'organizzazione tecnico-amministrativa della società medesima, la consistenza e le qualifiche del personale avviato ed i controlli sulle tariffe applicate e sul trattamento normativo e retributivo del personale;
- h) osservare, oltre alle prescrizioni di legge vigenti in materia, anche tutte le norme attuative o regolamentari emanate ed emanande al riguardo dalle competenti autorità centrali e locali;
- i) presentare all'Autorità Portuale con cadenza mensile un prospetto riepilogativo contenente i seguenti dati:
 - numero di lavoratori in forza distinti per qualifica professionale;



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

- numero di giornate di effettivo avviamento al lavoro per ogni singolo lavoratore e per qualifiche, comprensivo del ricorso a personale interinale;
- numero di giornate di malattia, infortuni, ferie, permessi, assenze ingiustificate per ogni singolo lavoratore;
- riepilogo prestazioni erogate a ciascuna impresa utilizzatrice e relativo fatturato; nonché ogni altro dato specificatamente richiesto dall'Autorità Portuale.

Per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari e accessori il soggetto autorizzato potrà rivolgersi, in qualità di impresa utilizzatrice, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo indicati dal D. Lgs. n° 276/2003, esclusivamente qualora non abbia personale sufficiente a far fronte alle esigenze operative delle imprese portuali.

I lavoratori provenienti dai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo indicati dal D. Lgs. n° 276/2003, una volta compiuto l'iter formativo/informativo previsto dalla normativa vigente, verranno iscritti in apposito registro tenuto dall'Autorità Portuale di Venezia.

12. Obblighi delle imprese utilizzatrici.

Le imprese utilizzatrici devono:

- a) rispettare puntualmente le normative in materia di lavoro ed in particolare sulla sicurezza come previsto dal D. Lgs. n° 81/2008 e dal D. Lgs. n° 272/1999;
- b) versare i corrispettivi dovuti entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo accordi o pattuizioni diversi. In caso di ritardo nel pagamento, gli interessi di mora saranno pari al tasso Euribor a tre mesi lettera, maggiorato di due punti; qualora l'ingiustificato ritardo nel pagamento si protraesse oltre i 60 giorni dalla data della fattura, l'Autorità Portuale, su richiesta scritta dell'impresa fornitrice, potrà autorizzare la sospensione del servizio di fornitura di lavoro temporaneo, informandone contestualmente la Commissione Consultiva ed il Comitato Portuale per eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'impresa inadempiente;
- c) comunicare, ai fini del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, gli elementi che formeranno oggetto di possibile contestazione ai sensi di legge, dandone contestuale avviso all'Autorità Portuale;
- d) far pervenire all'impresa fornitrice la richiesta di lavoro/contratto di fornitura in forma scritta secondo le modalità previste dal precedente art. 6 in tema di avviamento al lavoro; le richieste, le variazioni e le disdette dovranno essere comunicate a mezzo fax o via e-mail presso la sede operativa dell'impresa fornitrice entro i termini indicati agli artt. 6 e 9 del presente regolamento. Il richiedente sarà responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni contenute nella richiesta, in base alle quali l'impresa fornitrice disporrà il proprio programma.

L'impresa utilizzatrice può impiegare il lavoratore in regime di flessibilità anche per esigenze operative non previste, purché le mansioni a cui viene avviato il lavoratore corrispondano a quelle indicate nel contratto di fornitura di lavoro temporaneo stipulato ai sensi del



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

presente regolamento e corrispondano alle abilitazioni in possesso del lavoratore ratificate nei registri tenuti dall'Area Lavoro Portuale dell'Autorità Portuale di Venezia ai sensi dell'art. 24 della L. n° 84/1994.

13. Aggiornamento professionale e sicurezza.

L'impresa fornitrice è tenuta ad organizzare corsi di preparazione ed aggiornamento professionale per i lavoratori temporanei sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento della riqualificazione dei lavoratori, con particolare riferimento alle esigenze di formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, attingendo da un apposito fondo inserito nel bilancio.

La formazione ed informazione sui rischi generici così come la fornitura ai prestatori di lavoro temporaneo dei dispositivi di protezione individuale di base spetta all'impresa fornitrice; la formazione ed informazione sui rischi specifici del lavoro da effettuare spetta invece all'impresa utilizzatrice.

L'Autorità Portuale, sulla base delle esigenze operative delle imprese richiedenti, determina gli standard professionali che l'impresa fornitrice dovrà garantire.

L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del lavoratore tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

L'avviamento dei lavoratori temporanei non può essere disposto, dall'impresa fornitrice, se il lavoratore non è stato informato sui rischi generici del lavoro da effettuare; l'impresa fornitrice è tenuta altresì a fornire i prestatori di lavoro temporaneo dei dispositivi di protezione individuale previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi (ex. D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e/o dal Documento di Sicurezza (ex D. Lgs. 272/1999) dell'impresa utilizzatrice per l'attività portuale oggetto dell'avviamento; ciò fatto salvo specifico accordo stipulato tra le imprese utilizzatrice e fornitrice. Per i dispositivi di protezione individuale per cui è previsto l'addestramento, questo è a carico dell'impresa fornitrice.

L'impresa utilizzatrice non può impiegare lavoratori se non ha provveduto ad informarli sui rischi specifici e sui dispositivi di protezione individuale da utilizzare.

Gli estremi relativi a quanto indicato nei due precedenti commi dovranno essere dettagliati in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, da allegare al contratto di cui al presente regolamento.

14. Registro dei lavoratori.

I lavoratori portuali temporanei, dipendenti dell'impresa autorizzata ex art. 17 della Legge n° 84/1994, sono iscritti in un apposito registro tenuto presso l'Area Lavoro Portuale dell'Autorità Portuale di Venezia ai sensi dell'art. 24 della medesima legge. Eventuali variazioni dei dati in esso contenuti vanno comunicati all'Autorità Portuale entro 5 giorni dall'avvenuta variazione.



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

15. Capitale sociale, cauzione, canone e copertura assicurativa.

L'impresa fornitrice deve essere dotata di un capitale interamente versato non inferiore ad € 500.000 (cinquecentomila/00 euro); in alternativa, deve possedere un patrimonio netto comprensivo delle riserve indivisibili non inferiore ad € 500.000 (cinquecentomila/00 euro). L'impresa fornitrice, qualora abbia forma imprenditoriale di cooperativa dovrà, inoltre possedere una partecipazione nel capitale sociale di almeno un fondo mutualistico istituito ai sensi della Legge n° 59/1992.

A garanzia degli obblighi nascenti dall'autorizzazione l'impresa fornitrice deve fornire una cauzione di importo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro), versando un deposito cauzionale direttamente presso l'Autorità Portuale di Venezia o prestando una fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primari istituti di credito o assicurativi, a prima richiesta, senza beneficio della preventiva escussione, con pagamento dell'importo garantito entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone fisso annuo indivisibile di importo pari ad € 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00 euro), oltre aggiornamento ISTAT annuale.

L'impresa fornitrice deve stipulare con primaria compagnia di assicurazione, prima dell'inizio dell'attività e per l'intera durata dell'autorizzazione, un contratto di idonea copertura assicurativa R.C. per tutti i rischi connessi all'esplicazione della propria attività, anche verso terzi, nonché verso l'Autorità Portuale, il cui massimale deve essere fissato in un importo non inferiore a € 2.600.000,00 rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

16. Sospensione e revoca dall'autorizzazione e rinuncia anticipata da parte dell'impresa aggiudicataria.

All'Autorità Portuale spetta la facoltà di accertare la completa osservanza del presente regolamento e di ogni altra norma anche attraverso l'acquisizione di qualsivoglia informazione e/o documentazione ritenuta necessaria, nonché il controllo sul possesso e la permanenza dei requisiti in seno all'impresa ed all'attività svolta.

L'Autorità Portuale può procedere alla sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione o, nei casi più gravi, alla revoca della stessa allorquando sia stata accertata la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata e, comunque, derivanti dalla normativa nazionale e/o del presente regolamento.

L'Autorità Portuale si riserva inoltre di verificare costantemente l'adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'impresa fornitrice, comminando in caso di riscontrate omissioni la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

L'impresa fornitrice può rinunciare, per giustificati motivi, all'autorizzazione con preavviso di almeno sei mesi, ferma restando la facoltà dell'Autorità Portuale di fissare un ulteriore termine massimo di tre mesi.



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

L'Autorità Portuale può rivalersi sul deposito cauzionale o sulla fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.

17. Violazioni tariffarie ed altre norme sanzionatorie.

La violazione delle disposizioni tariffarie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165 a € 30.987, fatta salva, per le inadempienze più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro temporaneo di soggetti diversi da quello all'uopo autorizzato ex art. 17 L. 84/1994, ovvero che violi le disposizioni del presente regolamento, trovano applicazione le sanzioni previste dal D. Lgs. n° 276/2003.

18. Procedimento di composizione di eventuali cause per disservizi.

Eventuali anomalie e disservizi concernenti le prestazioni di lavoro portuale erogate alle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 16/18 della Legge n° 84/1994 nel porto di Venezia potranno essere sottoposte, dietro istanza di parte, alla valutazione della Commissione Paritetica istituita con l'Ordinanza A.P. n° 211/2005 ai fini di esperire tutti gli accertamenti necessari relativi alla definizione delle relative cause e responsabilità.

La Commissione, compiuti detti accertamenti, esprimerà con provvedimento il proprio parere. Le imprese autorizzate sono tenute ad uniformarsi al provvedimento della Commissione.

La Commissione Consultiva Locale sarà periodicamente informata circa gli esiti dei lavori della Commissione Paritetica.

19. Rinvio – Abrogazione.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia, intendendosi abrogati provvedimenti, disposizioni, norme regolamentari eventualmente adottati o recepiti dall'Autorità Portuale ed in contrasto con la disciplina contenuta nel presente regolamento.

Le norme comunitarie, nazionali o regionali che modifichino quanto previsto dal presente regolamento daranno luogo alla revisione dello stesso.

Venezia, 29.06.2016

Il Presidente
Prof. Paolo Costa



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Autorità Portuale di Venezia - All. Ord. n°421 del 29.04.2016

Tariffario per avviamenti di personale in pianta organica o interinale:

Tipologia turno	Tariffa in vigore dall' 1 giugno 2014
feriale 08.00 - 14.00	€ 204,77
feriale 14.00 - 20.00	€ 204,77
feriale 20.00 - 02.00	€ 216,42
feriale 02.00 - 08.00	€ 237,38
feriale 08.00 - 17.00	€ 253,77
sabato 08.00 - 14.00	€ 235,03
sabato 14.00 - 20.00	€ 257,02
sabato 20.00 - 02.00	€ 280,27
sabato 02.00 - 08.00	€ 302,38
sabato 08.00 - 17.00	€ 269,27
festivo 08.00 - 14.00	€ 235,03
festivo 14.00 - 20.00	€ 257,02
festivo 20.00 - 02.00	€ 280,27
festivo 02.00 - 08.00	€ 302,38
festivo 08.00 - 17.00	€ 269,27

Tariffario per prestazioni rese in fuori orario da personale in pianta organica o interinale:

Tipologia turno	Tariffa in vigore dall' 1 giugno 2014
feriale 08.00 - 14.00	€ 21,65
feriale 14.00 - 20.00	€ 21,65
feriale 20.00 - 02.00	€ 28,02
feriale 02.00 - 08.00	€ 28,02
feriale 08.00 - 17.00	€ 21,65
sabato 08.00 - 14.00	€ 25,47
sabato 14.00 - 20.00	€ 30,58
sabato 20.00 - 02.00	€ 30,58
sabato 02.00 - 08.00	€ 30,58
sabato 08.00 - 17.00	€ 25,47
festivo 08.00 - 14.00	€ 30,58
festivo 14.00 - 20.00	€ 30,58
festivo 20.00 - 02.00	€ 30,58
festivo 02.00 - 08.00	€ 30,58
festivo 08.00 - 17.00	€ 26,75





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Autorità Portuale di Venezia - All. Ord. n° 421 del 29 04. 2016

Maggiorazioni (forfettarie per turno di lavoro) previste per avviamenti di personale in possesso di particolare professionalità:

Tipologia di specializzazione	Maggiorazioni in vigore dall' 1 giugno 2014
operativo generico	nessuna maggiorazione
commesso baie/piazzale	€ 5,00
addetto alla conduzione di mezzi meccanici di spostamento orizzontale delle merci - autista	€ 5,00
addetto alla conduzione di mezzi meccanici di spostamento verticale delle merci - gruista stivatore, segnalatore e caponave	€ 12,00

